

ATC 1 AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO

Via Don Luigi Sturzo, 43/F – 52100 – Arezzo

Tel. 0575-355532 Fax. 0575-323322

Web: www.atc1ar.it e-mail: info@atc1ar.it Pec: info@pec.atc1ar.it

Arezzo 22/11/2018

Protocollo n.5211/18

Decreto n. 50 del 22 novembre 2018

Oggetto: stipula convenzioni con le Associazioni Venatorie per i servizi di vigilanza nel comprensorio di questo A.T.C. 1.

Il Commissario Massimo Magnanini,

Preso atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana nr. 40 del 06/03/2018, che nomina lo scrivente, Sig. Massimo Magnanini Commissario dell'ATC 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino e successivi atti di proroga disposti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 125 del 1 agosto 2018 con scadenza il 31.12.2018;

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*;

Vista la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i. con riferimento agli Artt. 51-52-53-54 e 55;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 5 settembre 2017 n.48/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)";

Richiamato il Verbale della Riunione del 13 Novembre 2018 svoltasi presso i locali di questo A.T.C. 1 alla presenza delle Associazioni Venatorie locali, dove veniva illustrata la bozza della convenzione tra A.T.C. 1 e Associazioni Venatorie per lo svolgimento di servizi di vigilanza;

Richiamata altresì la bozza di convenzione redatta da questo A.T.C. 1 la quale fa parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

Considerato che nella suddetta bozza di convenzione sono previsti un certo numero di servizi al mese per un importo di € 30,00 a servizio;

Preso atto che nei suddetti servizi di vigilanza non sono previsti gli interventi di controllo ai sensi dell'art. 37 della L.R.T. 3/94;

Ravvisato che nel sopra citato verbale di riunione erano assenti i rappresentanti della Libera Caccia;

Tenuto conto che le Associazioni Libera Caccia e A.N.U.U. hanno comunicato in occasioni diverse a questo Commissario, difficoltà nella stipula delle convenzioni per motivazioni diverse e che avrebbero comunicato la propria disponibilità alla sottoscrizione non appena possibile;

Il Commissario, tenuto conto dei sopracitati punti

ATC 1 AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO

Via Don Luigi Sturzo, 43/F – 52100 – Arezzo

Tel. 0575-355532 Fax. 0575-323322

Web: www.atc1ar.it e-mail: info@atc1ar.it Pec: info@pec.atc1ar.it

DECRETA

di ritenere quanto richiamato in preambolo parte integrante e sostanziale del presente Atto;

di procedere alla stipula di appositi Atti di Convenzione con le Associazioni Venatorie locali interessate alle suddette attività;

di prevedere per ciascuna Associazione Venatoria, sulla base del numero di G.G.V.V. disponibili, il seguente numero di servizi mensile:

ARCI caccia n. 5 servizi al mese per un totale di n.60 servizi annui (tot. € 1.800,00),

Enalcaccia n. 6 servizi al mese per un totale di n.72 servizi annui (tot. € 2.160,00),


Federcaccia n. 6 servizi al mese per un totale di n.72 servizi annui (tot. € 2.160,00);

di dare mandato all'Ufficio dell'ATC di attivarsi per la pubblicità di rito.

Il Commissario A.T.C. 1

Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino

Massimò Magnanini



ATTO DI CONVENZIONE

L'anno duemiladiciotto questo giorno 00 del mese di XXXXXXXXX presso la sede
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tra

- Massimo Magnanini, Commissario, il quale agisce per conto della A.T.C. 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino, (C.F. 92088580516), Via Don Luigi Sturzo 43/F Arezzo, in esecuzione della deliberazione del Commissario n. 00 del 00/00/2018, di seguito denominata "A.T.C. 1";

e

- l'associazione XXXXXXXXXX con sede in XXX XXXXXXXXXX 000 - XXXXXX, (C.F. 00000000000), rappresentata dal Sig. XXXXXXXXX XXXXXX, di seguito denominata "associazione";

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Servizio di Vigilanza Volontaria

L'A.T.C. 1 assicura la vigilanza volontaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal Titolo 7 artt. 51, 52, 53, 54 e 55 della L.R. 3/1994 per Z.R.C., Z.R.V. e zone limitrofe e quanto previsto dal D.P.G.R. n.48/R del 05/09/2017.

Il servizio è costituito dal complesso delle funzioni ed attività finalizzate alla informazione e prevenzione nonché al controllo e alla repressione delle infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze riguardanti la tutela della fauna selvatica.

Art. 2

Finalità e funzioni

Le Guardie volontarie in possesso dei requisiti previsti dall'art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773 del 18/06/1931, operano, nel rispetto del regolamento della propria Associazione, per lo svolgimento di attività di vigilanza venatoria e ittica, e comunque secondo le

competenze attribuite da Decreto di guardia, secondo quanto disposto dall'art. 27, 2° comma della legge n. 157 dell'11/02/1992.

A tale scopo, concorrono alla protezione del patrimonio faunistico, promuovendo l'informazione sulle normative vigenti, e provvedendo ove occorra all'accertamento ed alla contestazione di violazioni della legge.

Art. 3

Rapporto Giuridico

Le Guardie Volontarie esplicano la loro attività a titolo esclusivamente gratuito, senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto alcuno di lavoro o prestazione subordinata, o faccia comunque insorgere diritti di qualsiasi natura.

L'A.T.C. 1, tramite la supervisione della Polizia Provinciale, predispone specifici programmi di servizio.

Alle Guardie Volontarie è fatto espressamente divieto di esercitare l'attività venatoria, durante lo svolgimento del servizio di vigilanza.

Qualora il comportamento o l'attività prestata dalle singole guardie contrasti con il contenuto della presente convenzione, stipulata tra l'A.T.C. 1 e l'associazione, con le norme regolamentari o con la normativa vigente, l'A.T.C. 1 si riserva di revocare l'incarico conferito, proponendo altresì all'associazione di richiedere la revoca del decreto, ed informando in ogni caso l'organo che rilascia il decreto stesso delle contestazioni formulate.

Art. 4

Organizzazione dell'attività di vigilanza volontaria

Nell'ambito della propria attribuzione e responsabilità, l'associazione comunicherà all'A.T.C. 1 il numero degli agenti volontari messi a disposizione per il coordinamento.

Dovrà essere comunicato entro il giorno 25 di ogni mese il numero dei volontari, i giorni e le ore resi disponibili per il servizio, per il mese successivo.

Art. 5

Criteri per l'organizzazione del servizio di vigilanza volontaria

Verrà attuato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la durata del servizio dovrà prevedere un minimo di cinque ore consecutive comprensive dei tempi necessari per raggiungere la zona di servizio;

- b) la mobilità delle guardie volontarie dovrà essere comunque garantita a livello di zona, per assicurare la funzionalità di servizio;
- c) dovrà essere garantito il rispetto da parte delle guardie delle direttive dell'A.T.C. 1, in relazione alle singole azioni di servizio.

Art. 6

Attività di vigilanza

L'associazione assicura l'impegno che le proprie Guardie Volontarie, garantiscano, per quanto riguarda i compiti di vigilanza e controllo, le seguenti prestazioni:

- a) accertamento di violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, di disposizioni di legge, di Regolamenti e di Ordinanze in materia di protezione del patrimonio faunistico, nei limiti dei poteri delle Guardie Giurate Volontarie;
- b) segnalazione all'Autorità Giudiziaria degli eventuali reati di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del loro servizio;
- c) vigilanza sulle strutture faunistiche della provincia di Arezzo (Z.R.C. e Z.R.V.) in collaborazione con gli agenti del Corpo della Polizia Provinciale, salvo che quanto richiesto non sia in contrasto con gli scopi statutari dell'associazione;
- d) alle Guardie Giurate Volontarie, incombono gli obblighi previsti dall'art.331 del Codice di Procedura Penale;
- e) supporto operativo alla Polizia Provinciale nei casi di emergenza.

Dalle prestazioni sopra espresse, sono esclusi gli interventi di controllo ai sensi dell'art.37 della L.R.T. 3/94.

Su espressa richiesta dell'A.T.C. 1 l'associazione si impegna ad assicurare, nell'ambito del monte ore destinato alla vigilanza, anche lo svolgimento di ulteriori specifici incarichi, non in contrasto con gli scopi dell'associazione stessa.

Eventuali campagne straordinarie di controllo, che comportino l'impegno continuativo di unità di vigilanza, saranno oggetto di specifici accordi fra le parti.

Art. 7

Corrispettivo Finanziario

Per la stagione 2018-2019, per lo svolgimento delle attività delle Guardie Giurate Volontarie, l'A.T.C. 1 si impegna a:

- fornire manuali, prontuari e fogli di servizio, nonché altro materiale documentario necessario all'espletamento delle attività di competenza;
- corrispondere annualmente all'associazione firmataria, a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute per le attività ordinarie svolte, un contributo onnicomprensivo sulla base del finanziamento destinato a tale scopo dall'A.T.C.1, e comunque fino ad un massimo di € 0000.

Le parti concordano:

- che le uscite per l'attività, siano effettuate sempre da due operatori in coppia, salvo casi eccezionali che riguardino semplici sopralluoghi o acquisizione di documentazione (amministrativa, fotografica, ecc.).

Art. 8

Uniforme

Le Guardie Volontarie in servizio dovranno indossare l'uniforme ufficiale prevista dalla Associazione, che deve essere nettamente differenziata dalla Polizia Provinciale e dagli altri Corpi dello Stato.

Se sprovvisti di divisa, dovranno essere dotate di idoneo distintivo, completo di foto di riconoscimento, ben visibile, da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra.

Art. 9

Documentazione Giustificativa

In relazione al contributo erogato dall'A.T.C. 1, l'associazione è tenuta a relazionare all'A.T.C. 1 le attività svolte nel corso dell'anno, a conclusione di ciascun esercizio.

La stessa associazione garantirà la copertura assicurativa delle proprie Guardie: assicurazione infortuni a favore delle Guardie Volontarie impegnate nei servizi di vigilanza, nonché assicurazione di responsabilità civile verso terzi, per eventuali danni provocati dalle Guardie stesse, durante l'espletamento dell'incarico.

Art. 10

Responsabilità e tutela

L'A.T.C. 1, nei confronti delle Guardie Giurate Volontarie, è esonerata da ogni altro e qualsiasi obbligo ed onere diverso da quelli di cui alla presente convenzione.

Eventuali responsabilità, civili e penali, causate da comportamenti posti in essere dalle Guardie Giurate Volontarie, rimangono a carico dei singoli direttamente interessati, con esplicito esonero da ogni responsabilità dell'A.T.C. 1 e dell'associazione di appartenenza.

Art. 11

Norme Finali

La presente convenzione della durata di un anno dalla data di sottoscrizione ed è tacitamente rinnovabile, salvo disdetta da una delle due parti con preavviso di 60 giorni. Con la facoltà da parte dell'A.T.C. 1 di recedere dal contratto anche prima della scadenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO A.T.C. 1
MASSIMO MAGNANINI

L'ASSOCIAZIONE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX